

COMUNE DI CASTEL IVANO
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 99 del 22 gennaio 2022

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Sulla proposta di deliberazione con oggetto “individuazione delle posizioni organizzative per l’anno 2022”.

Premesso che:

- con Legge Regionale 24 luglio 2015, n. 11, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agneda.
- La Legge Regionale 24 maggio 2016, n. 3, ha disposto, con decorrenza 1 luglio 2016, l’estinzione del Comune di Ivano Fracena e la sua aggregazione al Comune di Castel Ivano;
- con le elezioni del 6 novembre è stato eletto il Consiglio Comunale del nuovo Comune di Castel Ivano;

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 28/03/2020 al 27/03/2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 2 marzo 2020

Ricordato che l’art. 150 del CCPL 2016/2018 del 01.10.2018 dispone:

- al comma 1: “Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità correlate a diplomi di laurea...lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.”;
- al comma 2: “le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per: individuare il numero di posizioni che intendono attivare per l’anno di riferimento e le relative risorse; graduare le stesse in funzione dell’impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo; individuare l’ammontare delle indennità attribuibile; fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell’indennità.

Atteso che con precedenti deliberazioni giuntali n. 13 del 08.02.2017, n. 3 del 08.01.2018, 4 del 08.01.2019, n. 2 del 10.01.2020 e per ultimo la n. 2 del 15.01.2021 l’ente aveva individuato le posizioni organizzative nel Responsabile del Servizio Tecnico-settore edilizia pubblica, dipendente matricola n. 149384 e nella responsabile del Servizio Finanziario dipendente matricola n. 150421 rispettivamente per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021;

Vista la proposta di deliberazione con oggetto: “individuazione delle posizioni organizzative per l’anno 2022” con la quale la Giunta Comunale intende confermare anche per il corrente anno 2022 le due posizioni organizzative ovvero il Responsabile del Servizio Tecnico-settore edilizia pubblica e il responsabile del Servizio Finanziario riconoscendo agli stessi la conseguente retribuzione di posizione entro i limiti massimi di cui alla tabella D) dell’accordo di settore stesso, pari ad un massimo di € 16.000,00 per Comuni di III classe con più di 3.000 abitanti e la “retribuzione di risultato” fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita, da corrispondere in unica soluzione a seguito di valutazione annuale;

Visto l'allegato A) alla proposta di deliberazione in argomento relativo all'individuazione delle P.O. e dei loro rispettivi importi ed in conseguenza l'allegato B) per il sistema di valutazione delle P.O. con annessi criteri relativi ai meccanismi di erogazione;

il sottoscritto Revisore dei Conti CERTIFICA, nell'ambito delle proprie competenze, la corretta applicazione delle norme contrattuali e la corretta definizione del salario accessorio contenuta nella proposta di deliberazione sopra richiamata.

22 gennaio 2022

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/1993).